



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, il giorno 6 del mese di Gennaio, dopo la prima convocazione andata deserta alle ore 18:30 del giorno 5 del mese di Gennaio, si riunisce, in seconda convocazione alle ore 21.30, presso i locali della "sala mostre" del chiostro di S. Agostino, sito in Corso Mameli n. 35 Montefalco (PG), l'assemblea straordinaria dell'associazione GRUPPO STORICO CITTÀ DI MONTEFALCO APS.

Una volta accertato il raggiungimento del quorum per la validità dell'assemblea, quest'ultima nomina come presidente il sig. Menghini Paolo e come segretario il sig. Pierantozzi Leonardo che procede alla compilazione del presente verbale.

Si procede alla discussione del primo ed unico punto all'ordine del giorno: Modifica dell'art.5 dello statuto.

Prende la parola il sig. Menghini Paolo che spiega all'assemblea le modifiche effettuate all'art.5 dello statuto e necessarie per l'adeguamento di quest'ultimo alle norme sul Terzo Settore.

Dopo una breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 22.15 viene sciolta l'Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventisei, il giorno 6 del mese di gennaio, dopo l'ultima convocazione
proposta deliberata con deliberazione n. 18 del giorno 5 del mese di gennaio, si riunisce, in
sede straordinaria alle ore 21.30, presso i locali della "sala comune" dell'edificio
situito in Corso Marconi n. 35, l'Assemblea straordinaria dei soci
della Associazione GRUPPO STORICO CITTÀ DI MONTEBELLO ARL.

Una volta accertato il quorum, il Presidente, per la validità dell'assemblea,
dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e procede all'ordine del giorno.
L'Assemblea nomina come presidente il signor Paolo e come segretario il signor
Pierluigi, entrambi residenti in via Umbria, 36 - 06034 Foligno (PG).

Il Presidente alla discussione del primo ed unico punto all'ordine del giorno: Modifica

Reg. a Foligno del 22/01/2013 n. 85, art. 3
con cui si è

ATO ESENTI



Stefania Marinangeli

Dopo una breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 22.15 viene sciolta l'Assemblea.

Il segretario

Il presidente

Statuto dell'Associazione

“GRUPPO STORICO CITTA' DI MONTEFALCO APS”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1) È costituita l'Associazione di promozione di sociale denominata “Gruppo Storico Città di Montefalco APS”, di seguito indicata Associazione.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale a Montefalco (PG), Corso Mameli - Chiostro S. Agostino ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire su delibera dell'Assemblea ordinaria eventuali sedi secondarie, amministrative, sezione locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (comma 1 art. 5 del D.Lgs 117/17)

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma 1 art. 5 del D.Lgs 117/17)

art.5 del D.Lgs 117/17)

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione ha come scopo lo svolgimento di qualsiasi attività:

- di rievocazione storica e folcloristica in genere. Nello specifico le attività trattate riguardano il gioco della bandiera e dei musici, il tiro con la balestra, il tiro con l'arco, simulazione di duelli come spadaccini e duellanti, attività di giocoleria, di mangiafuoco, di giullari, nonché di intrattenimento in genere. Le attività quindi si dirigono verso tutte le espressioni folcloristiche tradizionali e sportive come l'organizzazione di tornei, raduni, congressi, manifestazioni, mostre e spettacoli, per dare modo ai soci di stringere tra loro legami di amicizia fraternità e di contribuire in uno spirito di mutua questo antico patrimonio culturale.

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività previste nei punti precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione



è operata da parte del Consiglio Direttivo.

SOCI

Art. 4) Possono far parte dell'Associazione sia le persone fisiche sia altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione:

b. Accettare il presente statuto ed i regolamenti interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 5) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso nei casi previsti dal successivo art.

8. Tutti gli associati hanno diritto di voto.

Art. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. Indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e

data di nascita, luogo di residenza;

b. Dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione e la comunica all'interessato, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 7) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci hanno diritto a:

a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b. godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;

c. prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

c. versare la quota associativa;

d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo;

c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione

ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni dei soci sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In caso di espulsione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I VOLONTARI

Art. 9) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli

artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA

Art. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea ordinaria e straordinaria hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 1 (uno) mese. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. Eleggere e revocare i membri del **Consiglio Direttivo** e degli altri organi dell'Associazione;
- c. Approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

e. Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

f. Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea)

purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. La comunicazione della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la

data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima

convocazione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza

o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,

sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario

della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà

dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 13) Per la validità delle delibere Assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Nell'Assemblea straordinaria riunita per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti), in proprio o per delega, degli associati e il voto favorevole della metà

più uno degli associati presenti, mentre, in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida con almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 25.

Art. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci regolarmente iscritti e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui un membro del Consiglio non partecipi alla metà più una delle riunioni del Consiglio Direttivo, svolte nell'arco dell'anno, lo stesso perderà la carica e verrà cooptato il primo dei non eletti: il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei

componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo:

a. Nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. È possibile avere più cariche per un singolo consigliere, con un massimo di 2 (due).

b. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

c. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d. Redige i bilanci o i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

f. Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g. Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

h. Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

i. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

j. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta da recapitarsi almeno 8 giorni

prima della data della riunione con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri

IL PRESIDENTE

Art. 18) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla questione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee e Consiglio Direttivo, registro degli associati, registro dei volontari) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi e i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a.** Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b.** Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c.** Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. Quote e contributi degli associati;
- b. Contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- c. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, degli enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e. Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. Da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi. Anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. Proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
- k. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 21) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 22) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci all'Associazione e il libro dei volontari. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

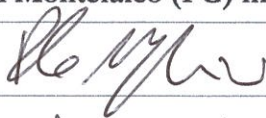
Art. 24) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

RINVIO

Art. 26) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Montefalco (PG) in data 06-01-2023.

Il Presidente Paolo Menghini:



Il Segretario Leonardo Pierantozzi:



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 01.02.2023
Al n. 85 Vol. 3